

Prot. n. 576/C/2012

Pregg.mi Sigg.
Titolari e/o legali rappresentanti
delle imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 20 dicembre 2012

Oggetto: **Valutazione rischi - Scadenza 31 dicembre 2012**

Informiamo le imprese interessate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre u.s. un comunicato del Ministero del Lavoro dal titolo "Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo Decreto Legislativo".

Con tale comunicato il Ministero rende noto che, in data 30 novembre 2012, con Decreto Interministeriale, sono state recepite le "procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08.

Come noto il 31/12/2012 scade il termine di validità dell'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e da tale data le imprese fino a 10 lavoratori dovranno utilizzare le "procedure standardizzate", approvate dalla Commissione consultiva permanente o, in alternativa, elaborare il documento di valutazione dei rischi (cfr. ns. circ. 758/2012).

Con il documento allegato al Decreto, approvato dalla Commissione consultiva permanente in data 16 maggio 2012, viene definito il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

All'articolo 1, commi 1 e 2 del Decreto Interministeriale, il legislatore definisce il campo di applicazione, rivolto ai datori di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori; peraltro anche i datori di lavoro di imprese fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo l'allegato al Decreto suddetto.

All'articolo 1, comma 4 viene ribadito che le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 si considerano assolute in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni di cui al decreto in oggetto.

Si ricorda comunque che l'Interpello n. 7 del 22 novembre 2012 (cfr. ns. Circolare n. 750/2012) ha chiarito che, qualora il datore di lavoro delle imprese fino a 10 lavoratori abbia già elaborato un proprio DVR, scegliendo di non autocertificare la valutazione, non dovrà essere necessariamente rielaborare tale documento secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.

Si ricorda che il termine del 31 dicembre 2012 è perentorio, **le imprese devono pertanto adeguarsi entro tale data, utilizzando le procedure standardizzate in oggetto o elaborando il documento di valutazione del rischio avente DATA CERTA!**

* * *

Si sottolinea che, nel nostro settore, i datori di lavoro devono solitamente considerare due tipologie di attività: le attività fisse e quelle di cantiere (lo stesso dicasi per i gruppi omogenei di lavoratori).

Le attività di cantiere ed i rischi che ne conseguono devono essere analizzate per pianificare la valutazione dei rischi dell'impresa nel suo complesso al fine di indicare le misure di prevenzione e protezione, il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza, individuare procedure e responsabilità; resta immutato l'obbligo in capo al datore di lavoro di redigere sempre i piani operativi di sicurezza ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. h) per tutti i cantieri in cui svolge la propria attività.

La compilazione delle procedure non prescinde dal principio generale riportato al punto 4.3 delle stesse, che prevede che "laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es.: rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato, ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali".

Prime istruzioni operative per la compilazione della modulistica allegata alla procedura:

- Il documento fa spesso riferimento al "ciclo lavorativo"; laddove è scritto ciclo lavorativo si può intendere il concetto più ampio di "ciclo lavorativo/attività/lavorazioni". In questo modo tutte le tipologie di imprese, comprese quelle che, per propria natura, non hanno un vero ciclo di lavorazione, possono correttamente compilare le tabelle di valutazione.
- Laddove è scritto "mansione" si può intendere "gruppo omogeneo".
- Nella tabella del modulo 2 i riferimenti legislativi riportati in colonna 5 non tengono conto del Titolo IV e dei relativi allegati. Si ritiene comunque necessario compilare tale modulo qualora si intenda utilizzare la procedura ministeriale.
- Nel modulo 3 per strumenti di supporto si intendono strumenti quali linee guida, check list, pubblicazioni specifiche.

Cordiali saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

